

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 24 GIUGNO 1954

(35^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegni di legge:

« Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni » (420) (D'iniziativa del deputato Germani) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 531, 533, 534
CASTELLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	532, 533, 534
DE LUCA LUCA	533, 534
FORTUNATI	533, 534
PESENTI	532
RODA	532, 533
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	532, 533

« Perequazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali » (511) (D'iniziativa del deputato Cappugi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	535, 536, 537
BRACCESI, <i>relatore</i>	536
FORTUNATI	535, 536, 537
STURZO	536, 537
TOMÈ	537
TRABUCCHI	535, 536
ZOLI	535

« Autorizzazione al Fondo Massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo » (565) (Approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 534, 535
TRABUCCHI, <i>relatore</i>	534

« Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 » (566) (Approvazione):

PRESIDENTE	530, 531
TOMÈ, <i>relatore</i>	530, 531

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Bertone, Braccesi, De Luca Luca, Fortunati, Minio, Negroni, Pesenti, Piola, Roda, Schiavi, Selvaggi, Spagna, Spagnoli, Sturzo, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma del Regolamento, i senatori Cenini e Corti sono sostituiti rispettivamente dai senatori Angelini Nicola e Baracco.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento interviene il senatore Zoli.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Castelli.

BRACCESI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Approvazione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 » (566).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra ai cittadini italiani rimasti invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TOMÈ, *relatore*. Nei giorni 4, 5 e 6 novembre dello scorso anno, in Trieste, il sentimento nazionale, lungamente compresso in una attesa ed in una alternativa esasperanti, ebbe nella gioventù studentesca e nella popolazione un tentativo di pacifica espressione in occasione dell'anniversario del ritorno dell'Italia in quelle terre nel 1918 e dell'armistizio.

Purtroppo non vi fu comprensione e sensibilità da parte del Governo militare alleato e particolarmente dal Governatore, l'inglese generale Winterton.

Le umane, naturali manifestazioni di italianità trovarono una dura, irragionevole repressione ad opera della polizia alleata. Bilancio: sei morti e decine di feriti tra la popolazione triestina.

A chi ricordi l'ardente anelito delle vecchie generazioni al ricongiungimento di Trento e Trieste alla madre Patria, a chi ricordi i fiumi di sangue versato nella prima guerra mondiale perchè l'anelito degli Italiani si adempisse, non può sfuggire il senso del sacrificio dei morti e dei feriti delle giornate di novembre.

Sono morti e feriti per l'affermazione della italianità e per l'affermazione del diritto dell'autodeterminazione politica dei popoli.

La Repubblica italiana non può restare assente di fronte a questo sacrificio e a questa testimonianza. Oltre che tributare ai caduti onori e riconoscenza si fa un dovere di lenire le conseguenze economiche che ne sono deri-

vate ai protagonisti della vicenda o ai familiari.

Con questo disegno di legge si parificano i morti e gli invalidi di quelle giornate ai morti e agli invalidi per fatto di guerra rendendoli partecipi del trattamento economico previsto nel testo unico sulle pensioni di guerra.

Invito i colleghi ad approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo pertanto all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennità di guerra, si applicano ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati od invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione od in conseguenza dei fatti medesimi.

(È approvato).

Art. 2.

Le pensioni, gli assegni e le indennità di guerra, sono liquidati nella stessa misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra.

(È approvato).

Art. 3.

Le pensioni dirette hanno decorrenza dalla data dell'evento; quelle indirette dal giorno successivo alla morte del civile.

(È approvato).

Art. 4.

Le domande per la liquidazione delle pensioni, assegni o indennità di guerra di cui all'articolo 1, devono essere presentate alla Direzione generale delle pensioni di guerra entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Qualora la morte del civile sia avvenuta posteriormente al 6 novembre 1953, ma sempre in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste, il termine di un anno decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri di stato civile.

TOMÈ, relatore. A questo articolo propongo il seguente emendamento: alle parole « al 6 novembre 1953 », sostituire le altre « alla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 4 con l'emendamento testè proposto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

Agli orfani ed ai congiunti dei morti sono rispettivamente applicabili le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relativa all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed alla assistenza degli orfani di guerra, nonchè tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei Caduti in guerra.

Ai mutilati ed invalidi sono applicabili le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.

(È approvato).

Art. 6.

All'onere relativo si provvederà con i fondi stanziati sul capitolo n. 631 dell'esercizio finanziario 1953-54 e successivi corrispondenti capitoli.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

(La seduta in sede deliberante, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 11,30).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Germani: « Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni » (420) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Germani: « Pagamento delle imposte di successione relative ai terreni soggetti ad espropri a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e successive modificazioni e integrazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico del disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

La disposizione concernente la sospensione del pagamento delle imposte straordinarie sul patrimonio, contenuta nell'articolo 3, comma primo, della legge 21 marzo 1953, n. 224, riguardante il pagamento delle indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230 e della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si applica anche per il pagamento delle imposte sulle successioni apertesesi dal 1° gennaio 1948.

La sospensione del pagamento deve essere chiesta agli uffici del Registro ai quali è stata presentata la denuncia di successione nei termini stabiliti per il pagamento del tributo ed ha effetto fino al giorno in cui è disposto lo svincolo dei titoli del debito pubblico corrispondenti all'indennità di espropriazione.

L'autorità giudiziaria competente, avvenuto lo svincolo, ordina la consegna dei titoli cor-

5^a COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)35^a SEDUTA (24 giugno 1954)

rispondenti all'ammontare dell'imposta dovuta all'ufficio del Registro competente per la riscossione.

TRABUCCHI, *relatore*. Con l'articolo 3 della legge 21 marzo 1953, n. 224, è stato stabilito di concedere ai proprietari di terreni soggetti ad esproprio, ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, cioè della legge riguardante la Sila e della legge stralcio, la sospensione del pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, nel limite naturalmente della parte soggetta all'esproprio. La sospensione deve essere richiesta almeno 30 giorni prima della scadenza. Il deputato Germani, con la sua proposta di legge, chiede che analogo trattamento si abbia anche per il pagamento dell'imposta di successione, osservando che sostanzialmente l'imposta di successione è una imposta che incide sul patrimonio, e se questo patrimonio è soggetto ad esproprio e deve essere sostituito con titoli, è giusto che l'imposta di successione non debba essere pagata subito ma si attenda che i proprietari espropriati vengano in possesso dei titoli che poi potranno essere versati in parte per il pagamento appunto dell'imposta di successione.

Resta chiarito che la sospensione del pagamento riguarda solo la parte soggetta ad esproprio.

Si potrebbe obiettare che ai proprietari espropriati si assegnano titoli a lunga scadenza, fino a 25 anni, e con la concessione in esame si dà la possibilità di effettuare un pagamento immediato dell'imposta con titoli a lontana scadenza. Sono però dell'opinione che la norma in esame corrisponda a principi di equità: in sostanza lo Stato ha forzatamente sostituito dei titoli ai beni espropriati e caduti in eredità ed è logico prelevare l'imposta di successione sui titoli stessi. Pertanto credo di poter senz'altro raccomandare alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

PESENTI. Non so come il problema possa essere impostato giuridicamente, perchè il debito di imposta nasce nel momento in cui muore il titolare. Allora o questo titolare è ancora proprietario del bene immobile o è già avvenuto l'esproprio.

TRABUCCHI, *relatore*. Rammento al senatore Pesenti che queste norme riguardano le successioni apertesesi dopo il 1° gennaio 1948.

PESENTI. Sta bene, ma al momento della successione ci troviamo in questa situazione: o si ha la successione del terreno ed allora l'imposta si paga sull'immobile non ancora scorporato, e quando si tratterà di valutare il fondo si terrà conto di tutti i pesi che gravano su di esso, quindi anche dell'imposta che eventualmente sia stata pagata; oppure lo scorporo è già avvenuto ed allora il bene oggetto della successione non è più il terreno ma i titoli, ed in questo secondo caso è già chiaro che l'imposta sarà pagata con una quota dei titoli.

Non vedo insomma perchè nel primo caso si debba concedere la sospensione dal pagamento dell'imposta.

TRABUCCHI, *relatore*. Il fatto è che la riforma fondiaria è stata fatta con effetto retroattivo, bloccando la proprietà ad una determinata data. Quando la legge stralcio fu approvata nel 1950 essa ha bloccato la proprietà con effetto retroattivo, considerandola indisponibile da quel momento. La concessione che si fa con il disegno di legge deve essere fatta quindi tenendo conto di questo fatto.

PESENTI. Ma l'indisponibilità non poteva riguardare la successione, e il titolare dell'esproprio era colui che aveva ereditato al momento dello scorporo.

TRABUCCHI, *relatore*. Il titolare era quello che fosse proprietario in determinate date.

PESENTI. Salvo che per la successione; la indisponibilità era sancita per le alienazioni, ed era logico, altrimenti sarebbero state fatte in frode della legge, ma non per la successione regolare.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ogni atto di trasferimento a titolo oneroso o gratuito si considerava inesistente da quella data, quindi anche la successione.

RODA. A quanto detto fino a questo momento voglio aggiungere una considerazione di carattere generale. L'ultima volta che ab-

biamo parlato di esenzioni fiscali abbiamo avuto dal Governo la promessa che si sarebbe trattato dell'ultima proposta in materia. Qui rientriamo invece proprio nel campo delle esenzioni fiscali, perchè, per mio conto, rinviare il pagamento di un tributo ed accettare dei titoli con scadenza poliennale per il pagamento del tributo stesso, invece di denaro contante, equivale ad una esenzione fiscale.

PRESIDENTE. Veramente si tratta piuttosto di una agevolazione fiscale.

CASTELLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Occorre poi tener presente che l'imposta di successione normalmente non si paga subito, ma può essere rateizzata in sei anni.

RODA. Per lo meno però si tratta di una esenzione nel tempo, perchè consentiamo il pagamento con titoli che scadranno tra oltre venti anni.

Ad ogni modo, per questo motivo di carattere generale, sono contrario alla proposta di legge.

TRABUCCHI, relatore. Per chiarire la questione sollevata dal collega Pesenti, ricordo che l'articolo 2 della legge Sila stabilisce che sono soggetti ad espropriazione i terreni di proprietà privata suscettibili di trasformazione, ecc., i quali appartengano a qualsiasi titolo o in comunione a singole persone o società che, alla data del 15 novembre 1949, possedevano più di 300 ettari. Sono esclusi dal computo i terreni trasferiti a causa di morte ai discendenti in linea retta dal 15 novembre fino all'entrata in vigore della legge. Ci sono quindi due termini, il 15 novembre 1949 e il momento dell'entrata in vigore della legge, ma la successione deve essere solo a favore dei discendenti in linea retta.

Per la legge stralcio i termini sono diversi, ma la sostanza è pressappoco la stessa. Esiste cioè sostanzialmente la retroattività, solamente con una data differente.

Le due norme cioè sono corrispondenti. La legge Germani porta il termine del 1° gennaio 1948; il vantaggio quindi sarebbe solo per le successioni apertesi dal 1° gennaio 1948 al 15 novembre 1949.

DE LUCA LUCA. Voglio sottolineare che non vi è dubbio che la legge di riforma fondiaria ha avuto carattere retroattivo, soprattutto per impedire ai grossi proprietari latifondisti di alienare le loro terre.

Ora, è vero o non è vero che questo disegno di legge rappresenta un'agevolazione piuttosto forte nei riguardi di questi grossi proprietari terrieri? Quindi è evidente che se rappresenta una agevolazione dovremmo essere contro l'approvazione, perchè mi sembra inopportuno continuare ad agevolare questi proprietari.

FORTUNATI. Quando si discusse la sospensione del pagamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio, fu già da noi sollevata la questione. Allora fu giustificato quel provvedimento asserendo che si trattava di una imposta straordinaria, di carattere eccezionale, che non era consolidata nel tempo, e quindi si poteva consentire a che, in definitiva, venisse prevista l'agevolazione, in considerazione del fatto che l'imposta straordinaria sul patrimonio veniva a colpire terreni che erano espropriati.

Ora, addirittura l'agevolazione è prevista per un tributo di carattere ordinario, ma lo strano è che la decorrenza è fissata dal 1° gennaio 1948, oggi siamo al 24 giugno 1954. Allora io dico: proprio per la ragione che ha ricordato l'onorevole Castelli, che cioè l'imposta si può pagare in sei anni, alcuni devono aver pagato, ed altri no. È legittimo, pertanto, il sospetto che nei confronti di questi contribuiti, si sia accordata una rateizzazione con poteri discrezionali dell'Intendenza di finanza.

E quindi come si fa a sospendere il pagamento? Potrei capire che il pagamento venisse sospeso nei confronti dei contribuenti per i quali l'iscrizione per il pagamento rateale non è avvenuta, ma per quelli per cui è già avvenuta che cosa si sospende?

PRESIDENTE. Qui si dice che la sospensione del pagamento deve essere chiesta agli uffici del Registro ai quali è stata presentata la denuncia di successione, nei termini stabiliti per il pagamento del tributo.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

35ª SEDUTA (24 giugno 1954)

FORTUNATI. Questa frase sta a significare quello che affermo io, che cioè per chiedere la sospensione dal pagamento il tributo deve essere già stato accertato.

Il tributo è stato già accertato; si è iniziato a pagare; la posizione è giuridicamente definita; ora noi diamo un chiaro e netto effetto retroattivo a un provvedimento fiscale. Non riesco a capire dal punto di vista interno, contabile, come ciò può avvenire.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Normalmente l'imposta di successione viene iscritta a campione, e viene iscritta con la scadenza stabilita dall'ufficio del Registro. In questo caso particolare avviene che si fa una annotazione speciale sul campione per cui il pagamento dell'imposta, certa, definita, viene sospeso sino a quando verrà ordinato lo svincolo del titolo corrispondente all'esproprio della proprietà in oggetto.

Sospensione, vuol dire che il pagamento effettivo dell'imposta di successione resta sospeso fino al momento in cui vengono consegnati i titoli rappresentativi dell'esproprio, e allora parte di questi titoli va all'espropriato, mentre quelli corrispondenti all'imposta di successione vanno agli uffici del Registro.

La frase « sospensione del pagamento » non vuol dire che un debito liquido attuale viene rimandato, vuol dire che il pagamento dell'imposta di successione è sospeso fino a che verranno messi a disposizione i titoli.

Lo Stato avendo fatto l'esproprio ha un debito, ad esempio di cento; invece di pagare subito paga questo cento tra venticinque anni. Siccome però a sua volta a titolo di imposta di successione, ha un credito verso l'espropriato, compensa il suo debito con il credito. Unica osservazione è quella del relatore che, mentre il debito scade tra 25 anni, il credito scade tra sei anni.

FORTUNATI. È paradossale in materia tributaria istituire il principio del compenso.

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Si tratta di un'imposta che ha diretto riferimento a quel patrimonio e la facilitazione si riferisce a quella parte del patrimonio che viene espropriata. In sostanza

la legge di riforma fondiaria dice che dal 1° gennaio 1948 questa parte di patrimonio non è più disponibile, allora quella parte dell'imposta di successione che è relativa a questa parte del patrimonio viene pagata in questo modo.

DE LUCA LUCA. Dando per esatto quello che dice l'onorevole Sottosegretario Castelli, è vero o non è vero che si tratta di una agevolazione fiscale che si dà ai grossi proprietari per quanto riguarda i terreni già scorporati, i quali terreni scorporati, attraverso i titoli di Stato, sono stati già ben pagati?

CASTELLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non mi sembra che in sostanza si tratti di una facilitazione, perchè si dovrebbe fare questo ragionamento: in ordine ai terreni espropriati lo Stato ha un debito che pagherà tra 25 anni, contemporaneamente ha un credito che esige al massimo entro sei anni; pertanto non si fa che compensare l'uno con l'altro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Metto ai voti l'articolo unico di cui è già stata data lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Fondo Massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo » (565).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Fondo Massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75 milioni per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Con la somma stanziata nel bilancio separato, allegato al bilancio del Ministero delle finanze, il Fondo Massa

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

35ª SEDUTA (24 giugno 1954)

ha costruito un collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo della Guardia di finanza.

Nell'aprile del 1951 si era calcolato un preventivo di 250 milioni, ma ora, a causa degli aumenti nel frattempo verificatisi, occorre disporre un ulteriore prelevamento di fondi nella misura di lire 75 milioni che rappresentano un aumento medio, su tutto il complesso dei lavori, del 30 per cento del massimo della spesa stabilita con la originaria previsione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo Massa della Guardia di finanza è autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.

(È approvato).

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo Massa della Guardia di finanza.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Cappugi: « **Perquazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali** » (511) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Cappugi: « Pere-

quazione automatica dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti statali », già approvato dalla Camera dei deputati.

È intervenuto alla nostra riunione il senatore Zoli, Presidente della 2ª Commissione permanente, per comunicarci il parere della Commissione da lui presieduta, su questo disegno di legge.

ZOLI. Il parere della 2ª Commissione sul disegno di legge in esame è il seguente:

« La Commissione giustizia e autorizzazione a procedere ha alla unanimità ritenuto che il primo comma dell'articolo unico del disegno di legge sia in contrasto assoluto con un sistema di corretta tecnica legislativa.

« Il vincolo dell'attività futura del legislatore non è concepibile per vero in una legge ordinaria, che lo stesso legislatore ha sempre facoltà di abrogare anche solo implicitamente.

« Pertanto la norma che dovrebbe regolare la legislazione relativa ad eventuali futuri miglioramenti sarebbe destinata ad avere efficacia, ed avrebbe efficacia, solo in quanto ad essa credesse uniformarsi la legislazione avvenire. Legislazione che potrebbe da ciò discostarsi senza che costituisse ostacolo, la disposizione anche se convertita in legge della legge in discussione.

« Essa pertanto è sicuramente una norma inutile, e come tale non può essere, sul piano tecnico, approvata ».

Agli effetti formali, in sostanza, si propone la soppressione del primo comma dell'articolo unico del disegno di legge.

TRABUCCHI. L'effetto pratico di questo disegno di legge proposto dall'onorevole Cappugi è, a mio parere, il seguente: il trattamento di pensione migliore viene ad essere esteso, tra pari grado, anche a coloro che attualmente abbiano trattamenti di pensione diversi ed inferiori.

FORTUNATI. A mio parere il disegno di legge va inquadrato in questo modo: se vi è una revisione del trattamento economico del personale in servizio attivo, sino a che il personale che ha ricevuto un miglioramento di trattamento non va in pensione, i pensionati debbono attendere, secondo l'impostazione del secondo e terzo comma.

Secondo me lo spirito del disegno di legge richiede che si debba avere un uguale trattamento per tutti i pensionati e che tale trattamento vari al variare del trattamento del personale in servizio attivo. Invece in effetti, il pensionato, per avere l'aumento della pensione, deve attendere che vada in pensione un altro. La sfasatura temporale che doveva essere eliminata con questo disegno di legge, rimane. Approvando il secondo e terzo comma nel testo attuale abbiamo, per esempio, che tutti i pensionati di grado IV, qualunque sia il momento in cui sono andati in pensione, hanno tutti lo stesso trattamento che viene adeguato a quello migliore. Però se avviene che, nel frattempo, il trattamento del personale in servizio attivo viene migliorato, allora lo stipendio del funzionario di IV grado in servizio viene ad avere un aumento che comporta una pensione migliore di quella del pensionato.

TRABUCCHI. I vari successivi miglioramenti, con questa legge, si estendono automaticamente anche ai vecchi pensionati; e siccome, naturalmente, non si può fare un adeguamento sulla base del trattamento peggiore, si adegua sempre in base al massimo trattamento di pensione.

FORTUNATI. In questo modo vi sarebbe una sperequazione per forza di cose perchè le sfasature saranno tanto più accentuate quanto più elevato è il grado. Man mano che andranno in pensione coloro che hanno avuto nel servizio attivo un aumento, tale aumento si ripercuoterà nel trattamento di pensione, e, automaticamente, su quello di tutti i pari grado pensionati. Ma ciò solo nel momento in cui il trattamento di pensione sarà deciso.

BRACCESI, *relatore*. Ma allora non c'è più copertura, per la spesa che reca il provvedimento.

TRABUCCHI. Lo spirito di questa norma è che ogni volta che si fa un aumento di trattamento di pensione di natura generale, sia per spostamento di trattamento economico, sia per spostamento di regime giuridico di

pensionabilità, immancabilmente l'effetto si estende a tutti i passati pensionati, senza bisogno di nuova legge.

STURZO. Siccome questo importa un aumento di spesa, il proponente evidentemente è di opinione che la relativa copertura debba essere prevista nella stessa legge che modifica lo stato giuridico od economico del personale da pensionare.

FORTUNATI. La copertura c'è perchè il Fondo pensioni è un fondo elastico; in ogni bilancio vi sono i capitoli per le pensioni dei dipendenti dei singoli Ministeri. Il punto su cui ora ci dobbiamo soffermare è questo: bisogna stabilire cioè se dalla data di presentazione del disegno di legge ad oggi si siano già perfezionati degli aumenti di trattamento economico ai dipendenti statali in servizio. Poichè se ci fossero stati degli aumenti, il passaggio in pensione di dipendenti statali che di tali aumenti avessero goduto, automaticamente determinerebbe l'aumento del trattamento di quiescenza per coloro che sono già in pensione.

TRABUCCHI. Una situazione analoga a questa non si è mai avuta perchè finora le leggi di aumento di pensioni stabilivano degli aumenti in percentuale e in quelle circostanze non si modificarono affatto i vecchi trattamenti di pensione base rispetto ai nuovi.

STURZO. Io vorrei sapere se tutti i vecchi pensionati del 1925, 1930, ecc., che sono ancora in vita usufruirebbero di questo aumento. Se sì, dovrebbe conoscersi approssimativamente la spesa da coprire.

BRACCESI, *relatore*. Appunto nella mia relazione io ho rivolto una precisa domanda in proposito al Ministro del tesoro ed esprimerò il mio parere in merito all'approvazione di questo disegno di legge dopo che avrò avuto la risposta.

FORTUNATI. Dal punto di vista formale non c'è bisogno di copertura perchè si tratta di una spesa obbligatoria.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

35ª SEDUTA (24 giugno 1954)

PRESIDENTE. In regime normale nei capitoli delle pensioni, evidentemente vi sono delle differenze in più o in meno, che sono sempre contenute in limiti relativamente ristretti; ma quando si stabilisce una legge nuova che sposta automaticamente la portata finanziaria delle leggi vecchie, può essere che gli stanziamenti non siano più sufficienti.

TOMÈ. Le previsioni contenute nei bilanci sono in relazione al normale andamento delle pensioni; c'è quindi una presunzione di copertura. Ma quando si attuano provvedimenti legislativi di carattere straordinario, allora la copertura già prevista non è più sufficiente.

FORTUNATI. Io ricordo che quando abbiamo discusso su disegni di legge per nuove pensioni, a me, che sollevavo eccezioni relativamente alla copertura finanziaria, si rispose sempre che la copertura c'era. Mi si disse: quando si parla di stanziamenti dei capitoli relativi a pensioni, si intende far riferimento ad una situazione fluida. Però, una volta stabilita questa impostazione, mantengiamola per sempre! Non possiamo adottare criteri diversi a seconda dei casi.

Ai bilanci preventivi è allegato l'elenco di una serie di disegni di legge già presentati al Parlamento, il volume di spesa dei quali è inserito in apposito capitolo. Questa prassi è ormai stabilita. Ora, se noi abbiamo adottato una prassi di questo genere che va certamente oltre la normale regolamentazione contabile e l'applicazione rigida del precetto costituzionale, non vedo perchè si debba sollevare eccezione, da un punto di vista formale, sul disegno di legge in discussione.

TOMÈ. Là dove un nuovo onere, per la sua limitata portata, trova una copertura nella elasticità dello stanziamento, non c'è nessuna difficoltà; ma quando si esce da questa possi-

bilità di copertura, allora si ricorre sempre ad una copertura specifica per l'onere finanziario.

PRESIDENTE. Io credo che sarà opportuno fare un'indagine più approfondita anche per quanto riguarda i precedenti legislativi. Ricordo che ai miei tempi le pensioni si liquidavano sui sette decimi dello stipendio; poi si passò agli otto decimi per giungere infine ai nove decimi. Io vorrei sapere in quale modo si provvide a coprire la spesa quando il Parlamento votò l'aumento delle pensioni dai sette agli otto decimi, o dagli otto ai nove decimi dello stipendio, in quanto l'aumento di spesa non poteva più rientrare, per la copertura, nella elasticità dello stanziamento.

STURZO. Io desidererei sapere se in quei provvedimenti vi fu compreso l'aumento di pensione esteso anche ai funzionari già pensionati in precedenza.

PRESIDENTE. Pregherei, quindi, il relatore, di svolgere le sue indagini su questi due punti: primo, esaminare come il Parlamento risolse la questione della copertura finanziaria nelle circostanze che ho detto; secondo, se quegli aumenti furono estesi ai precedenti pensionati.

Resta inteso che la Commissione è d'accordo sulla soppressione del primo comma dell'articolo unico proposta dalla 2ª Commissione permanente.

Se non si fanno altre osservazioni, il seguito dell'esame del disegno di legge è rinviato ad una delle prossime sedute.

La seduta termina alle ore 12,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari